

001269

*Ministero della Salute*

DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA,
LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
EX UFFICIO X - DGVA

N. DGVA/X/19383 - P*Risposta al Foglio del**N.* fasc. 1.6.b.h/2

Aile AZIENDE ULSS DEL VENETO
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SERVIZIO VETERINARIO

LORO SEDI**PER CONOSCENZA E PER QUANTO DI COMPETENZA**

**ASSESSORATI ALLA SANITA' DELLE
REGIONI E DELLE PROVINCE
AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
SERVIZI VETERINARI
LORO SEDI**

**UFFICI VETERINARI PER GLI
ADEMPIMENTI COMUNITARI
LORO SEDI**

**POSTI DI ISPEZIONE FRONTALIERA
ABILITATI AI CONTROLLI SU
ANIMALI PROVENIENTI DA PAESI
TERZI
LORO SEDI**

**COMANDO CARABINIERI PER LA
TUTELA DELLA SALUTE
Via G. Rossini, 21
00198 - ROMA**

**MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO PER LA PUBBLICA
SICUREZZA**

**Direzione Centrale per la Polizia Stradale,
Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i
Reparti Speciali della Polizia di Stato
Palazzo del Viminale
00184 - ROMA**

**UFFICI III - VII
SEDE**

**A.I.P.A.
Via Fratelli De Gasperi, 8/1
35030 - Selvazzano (PD)
Fax 049 8056529**

Oggetto: Protezione degli animali durante il trasporto (D. L.vo 30 dicembre 1992, n. 532
e successive modifiche) - *Chiarimenti circa le modalità di trasporto dei pesci
d'acquario*

h7 H

Sono pervenute allo scrivente Ufficio richieste di chiarimenti circa le modalità di trasporto dei pesci utilizzati a scopi ornamentali, con particolare riferimento alle autorizzazioni necessarie per tali particolari specie in applicazione della vigente normativa sulla protezione degli animali durante il trasporto.

Il trasporto dei pesci utilizzati a scopi ornamentali è attualmente disciplinato dal Decreto Legislativo n. 532 del 30 dicembre 1992 in attuazione della direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto, modificato dal Decreto Legislativo n. 388 del 20 ottobre 1998 in attuazione della direttiva 95/29/CE.

Le modalità di trasporto previste per i pesci d'acquario, contemplate al punto 46 del Cap. V dell'Allegato al Decreto Lgs. 532/92, sono comuni anche ad "altri animali vertebrati" non specificamente considerati dal D. Lgs. in parola e agli "animali a sangue freddo", senza alcun riferimento riguardo le caratteristiche dei mezzi di trasporto.

E' necessario considerare che i pesci utilizzati a scopo ornamentale vengono normalmente importati da Paesi terzi con mezzo di trasporto aereo in conformità delle disposizioni IATA per la tutela del benessere animale quindi, in linea generale, viaggiano in sacchetti di plastica riempiti per un terzo di acqua e per due terzi di ossigeno, inseriti in contenitori di polistirolo o cartone. Con le stesse modalità, all'arrivo in aeroporto, i contenitori sono caricati su autoveicoli per essere trasportati alle serre di importazione, dove poi i pesci sono trasferiti nelle vasche di quarantena. Da qui, dopo un adeguato periodo di riposo, vengono rimessi nei sacchetti di plastica collocati in contenitori di cartone o polistirolo per affrontare, su mezzi di trasporto stradali, i trasferimenti nazionali verso i negozi.

La tipologia dell'automezzo utilizzato per il trasporto dei pesci d'acquario, riconducibile a quelli utilizzati per il normale trasporto di merci, non è al momento assoggettato al rispetto di particolari requisiti igienico-sanitari come, invece, esplicitamente previsto per altre specie animali all' articolo 37 del Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. n.320 del 08/02/1954.

Tuttavia, sia il trasportatore che la persona alla quale viene affidato il trasporto dei pesci d'acquario devono ottemperare alle disposizioni impartite all'art.5, comma 1. e 2., del D. Lgs. 532/92, come modificato dal D.Lgs. 388/98, per quanto riguarda l'autorizzazione rilasciata al trasportatore e l'attestazione della formazione specifica per la persona incaricata del trasporto.

GL/PS

In attesa di norme più specifiche e dettagliate per il trasporto dei pesci, è necessario che il responsabile del trasporto garantisca l'osservanza dei seguenti riferimenti igienico-sanitari e di tutela del benessere animale:

- 1) i contenitori con i pesci d'acquario devono essere caricati su autoveicoli adeguatamente puliti;
- 2) gli autoveicoli devono garantire un adeguato isolamento dei contenitori con i pesci d'acquario dai raggi solari diretti e dalle intemperie, specialmente nelle stagioni dove si raggiungono temperature estreme e con contenitori in cartone;
- 3) durante le operazioni di manipolazione e di trasporto, i contenitori devono essere mantenuti nella posizione indicata dall'etichetta all'esterno del contenitore e non devono essere esposti a scosse od urti violenti;
- 4) i contenitori per il trasporto su strada dei pesci d'acquario, come anche i rapporti percentuali tra acqua ed ossigeno e la temperatura dell'acqua, devono fare riferimento a quanto previsto dalle più recenti disposizioni IATA in materia di tutela del benessere animale.

PER IL CAPO DIPARTIMENTO

Il Direttore Generale

Giuseppe Fari